

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1006 DEL 12/02/80

Nel caso in cui il compenso per l'opera professionale di un ingegnere non sia stato fissato a seguito di contrattazione con il cliente, bensì a termini dell'art. 5 della legge n.143 del 1949, affidato alla valutazione discrezionale del professionista (cosiddetto criterio "a discrezione"), ed insorga controversia al riguardo, il giudice deve decidere in base all'importanza e qualità del lavoro eseguito, ma non ha come necessario parametro gli importi pattiziamente convenuti per lavori analoghi.